

## LO STATUTO ALBERTINO.

LO STATUTO ALBERTINO ERA UNA COSTITUZIONE ELABORATA DAI MINISTRI DEL RE E, QUINDI, ESPRESSIONE DEL SUO POTERE. NON SI TRATTAVA DI UNA COSTITUZIONE VOTATA, ELABORATA DA UN'ASSEMBLEA LIBERAMENTE ELETTA DAL POPOLO, MA DI UNA **COSTITUZIONE CONCESSA**, ELARGITA DAL SOVRANO AGLI AMATISSIMI SUDDITI.

NEL 1848, QUANDO LO STATUTO ERA STATO ELABORATO, POTEVA ESSERE CONSIDERATO UNA **CARTA LIBERALE**, IN QUANTO LIMITAVA TRA L'ALTRO ALCUNI POTERI DEL SOVRANO.

ERA UNA COSTITUZIONE BREVE, NON TANTO PERCHE' ERA COMPOSTA DA POCHI ARTICOLI, MA PERCHE' SI LIMITAVA A RICONOSCERE SOLO FORMALMENTE L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, A ELENCARE LE PRINCIPALI LIBERTA' INDIVIDUALI (AD ESEMPIO: LA LIBERTA' DI STAMPA E DI OPINIONE) E AD ATTRIBUIRE IL POTERE LEGISLATIVO A UN PARLAMENTO SOLO IN PARTE ELETTO DAL POPOLO.

LO STATUTO ERA UNA CARTA FLESSIBILE, CIOE' POTEVA ESSERE MODIFICATO FACILMENTE DA LEGGI ORDINARIE.

LO STATUTO ALBERTINO DA UNA PARTE PREVEDEVA LA SEPARAZIONE DEI POTERI DELLO STATO, DALL'ALTRA LI FACEVA DIPENDERE TUTTI DAL RE, AL QUALE ERA RICONOSCIUTO UN RUOLO CENTRALE.

IL **POTERE LEGISLATIVO** APPARTENEVA CONGIUNTAMENTE AL RE E AL PARLAMENTO, CHE ERA COMPOSTO DAL SENATO DEL REGNO E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

MENTRE I SENATORI ERANO NOMINATI A VITA DAL SOVRANO, I DEPUTATI VENIVANO ELETTI DA UN CORPO ELETTORALE MOLTO RISTRETTO, IN QUANTO IL DIRITTO DI VOTO ERA RICONOSCIUTO A UNA FASCIA RISTRETTA DI CITTADINI. AL RE SPETTAVA PERO' IL DIRITTO DI SANZIONE, PER CUI UNA LEGGE PER ESSERE PERFETTA RICHIEDEVA, OLTRE ALL'APPROVAZIONE DELLE CAMERE, ANCHE QUELLA DEL SOVRANO.

IL **POTERE ESECUTIVO** ERA ATTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE AL RE, CHE POTEVA NOMINARE E REVOCARE I MEMBRI DEL GOVERNO.

IL **POTERE GIUDIZIARIO** ERA ESERCITATO DALLA MAGISTRATURA, UN CORPO DI FUNZIONANTI DOTATI DI UN'INDIPENDENZA LIMITATA, PERCHE' VENIVANO NOMINATI DAL RE E DOVEVANO ESERCITARE LA GIUSTIZIA IN SUO NOME.